



229/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della
dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle
pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;
ha pronunciato la seguente

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80754** del Registro di
Segreteria, introdotto con ricorso proposto dalla
sig.ra **XX** (c.f. omissis),
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Mari
(c.f. MRALSN86D08A269Z),

contro

- **Inps**, Istituto nazionale previdenza sociale (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Incletolli (c.f. NCLFLV62T42H501M);
- **Asl di Frosinone**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Visti il ricorso e gli atti e i documenti di causa;
uditi all'udienza del 10 giugno 2026, con

l'assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv. Alessandro Mari per la ricorrente e l'avv. Gianna Fiore, su delega dell'avv. Flavia Incletolli, per l'Inps. Nessuno è comparso per la Asl.

Premesso in

FATTO

1. Con ricorso del 26 giugno 2025 la sig.ra XX chiedeva di accertare e dichiarare il diritto a ricevere il beneficio economico a titolo di differenze retributive previste dal rinnovato CCNL Comparto Sanità per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 1° marzo 2020 e, conseguentemente, previo ricalcolo della base pensionistica in ragione degli incrementi tabellari previsti dal contratto collettivo di riferimento, di condannare gli enti resistenti alla corresponsione delle differenze retributive e della prestazione pensionistica ricalcolata e degli eventuali arretrati di spettanza.

Rappresentava di essere titolare della pensione di anzianità, e che nell'anno 2019 e fino a marzo del 2020 aveva prestato servizio presso la Asl di Frosinone. A seguito dell'accordo definitivo tra i sindacati di settore e l'Aran per il rinnovo del CCNL del personale del comparto del Servizio Sanitario

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

siglato il 2 novembre 2022 era stato previsto un incremento del trattamento economico tabellare per il triennio 2019/2021. Nonostante tale incremento influisse sulla base pensionabile, che doveva essere proporzionalmente ricalcolata, l'interessata non aveva ricevuto la corrispondente somma di denaro. Il 23 settembre 2022 sollecitava il competente Ufficio amministrativo a provvedere all'erogazione delle differenze retributive previste dal suddetto CCNL e conseguentemente, a provvedere al ricalcolo della base pensionabile. La Asl di Frosinone comunicava che, stante la sottoscrizione della sola ipotesi del CCNL di riferimento, non era possibile procedere all'erogazione delle differenze retributive. Il 12 luglio 2023, stante la sigla dell'accordo definitivo tra i sindacati di settore e l'Aran, la ricorrente reiterava le predette richieste. Non avendo ricevuto riscontro, presentava ricorso amministrativo all'Inps, senza ricevere riscontro.

2. Con memoria del 19 maggio 2026 si costituiva in giudizio l'Inps, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Rappresentava che la pensione della ricorrente era stata riliquidata il 1° dicembre 2023 a seguito di ricorso amministrativo. Nel febbraio 2025

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

l'amministrazione di ultimo servizio dell'interessata aveva effettuato ulteriori variazioni della sua posizione assicurativa ma non ne aveva dato notizia all'Inps. Né, a seguito di tali variazioni, l'interessata aveva inviato richiesta di riliquidazione o solleciti all'Inps stesso, che era ignaro della necessità di provvedere alla riliquidazione. Sulla base dei dati comunicati dall'Ente nel febbraio 2025 l'Inps il 28 luglio 2025 aveva provveduto alla riliquidazione della pensione, allegando la relativa determina.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. All'udienza del 10 giugno 2026, come da verbale, il giudice ha sollecitato il contraddittorio in merito alla sussistenza della giurisdizione contabile sulla parte di domanda relativa alla corresponsione delle differenze retributive. L'avv. Mari ha chiesto di dichiarare la contumacia della Asl; ha aderito alla richiesta di cessata materia in relazione all'intervenuta riliquidazione da parte dell'Inps del trattamento pensionistico, precisando che il relativo pagamento era intervenuto solo con il rateo di ottobre 2025; ha chiesto la condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite. L'avv. Fiore si è riportata alla memoria, ribadendo quanto affermato, e ha chiesto la compensazione delle spese.

All'esito della discussione, il giudizio è stato
trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta della ricorrente di accertare e dichiarare il proprio diritto a ricevere il beneficio economico a titolo di differenze retributive previste dal rinnovato CCNL Comparto Sanità per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 1° marzo 2020 e, conseguentemente, previo ricalcolo della base pensionistica in ragione degli incrementi tabellari previsti dal contratto collettivo di riferimento, condannare gli enti resistenti alla corresponsione delle differenze retributive e della prestazione pensionistica ricalcolata e degli eventuali arretrati di spettanza.

2. Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia della Asl di Frosinone che, sebbene regolarmente evocata, non si è costituita nel presente giudizio.

3. In via pregiudiziale deve essere esaminata d'ufficio la questione del difetto di giurisdizione del giudice contabile con riferimento alla richiesta di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a ricevere il beneficio economico a titolo di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

differenze retributive previste dal rinnovato CCNL Comparto Sanità per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 1° marzo 2020 e, conseguentemente di condannare gli enti resistenti alla corresponsione delle differenze retributive.

Occorre infatti considerare che il *petitum* in questione, essendo attinente al trattamento retributivo, afferisce a materia che non rientra nella giurisdizione del giudice contabile, la quale ha ad oggetto le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del *petitum* sostanziale (cfr. *ex multis*, Cass. civ., SS.UU., sent. n. 12722/2005).

Pertanto, con riferimento a tale parte di domanda, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice del rapporto di lavoro, da individuarsi nel giudice ordinario, ai sensi dell'art. 17 c.g.c.

4. Con riferimento alla richiesta di ricalcolo della base pensionistica in ragione degli incrementi tabellari previsti dal contratto collettivo di riferimento e di condanna alla corresponsione della prestazione pensionistica ricalcolata e degli eventuali arretrati di spettanza, l'Inps con la memoria di costituzione ha dichiarato di aver

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

provveduto, depositando il relativo provvedimento di riliquidazione.

Il ricorrente, nell'odierna udienza, considerato quanto sopra, ha aderito alla richiesta di dichiarare la cessata materia del contendere.

Essendo stato soddisfatto l'interesse sotteso alla domanda del ricorrente, e considerata la concorde domanda delle parti, può dichiararsi la cessata materia del contendere.

5. In considerazione della parziale decisione su questione pregiudiziale, nonché dell'intervenuto adempimento dell'Inps in tempi congrui rispetto al ricevimento della richiesta di riliquidazione, può disporsi l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, previa dichiarazione della contumacia della Asl di Frosinone:

- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice ordinario con riferimento alla richiesta di accertare e dichiarare

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

il diritto della ricorrente a ricevere il beneficio economico a titolo di differenze retributive previste dal rinnovato CCNL Comparto Sanità per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 1° marzo 2020;

- dichiara per il resto la cessata materia del contendere.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 10 giugno 2026.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 15.06.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
15.06.2026 11:19:36
GMT+02:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03